

di aspettativa dell'applicato signor Stanislas Lampa -

Il Direttore Generale ricorda che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 31 dicembre 1930, all'applicato Sig. Stanislas Lampa, che trovavasi già in aspettativa dal 1° luglio stesso anno, per dedicare la propria attività all'acquisizione dei contratti di assicurazione per conto dell'Istituto, fu concesso, dietro sua richiesta, un altro anno di aspettativa per continuare il lavoro di produzione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 27 del Regolamento Interno per il personale; cioè col detto periodo riconosciuto utile agli effetti degli aumenti biennali di stipendio e dell'anzianità.

Egli dovrebbe, pertanto, riprendere servizio il 1° gennaio 1932.

Il predetto impiegato chiede ora un nuovo periodo di aspettativa di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1932) alle stesse condizioni: cioè senza retribuzione, ma col beneficio di cui sopra.

Risultando che il Sig. Lampa - durante